

08/03/2022

Ordine di Servizio n° 24

## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

Si porta a conoscenza di tutto il personale che, con delibera n. 6 del 19.1.2022, il CdA di COTRAL ha approvato l'allegato "REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i."

Il Regolamento recepisce i contenuti dell'art. 113 del Codice Appalti vigente, secondo il quale, per gli appalti di lavori e per quelli di forniture e servizi per i quali è richiesta la nomina del Direttore di Esecuzione, è prevista, per i dipendenti che rivestano il ruolo di RUP, DEC, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Verificatore della conformità, Collaudatore tecnico amministrativo, Collaudatore statico, ecc. nonché per i dipendenti che si sono occupati di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara di esecuzione dei contratti pubblici, la corresponsione di un incentivo, di importo variabile in base agli importi di gara e alla percentuale di partecipazione all'appalto del singolo interessato, come specificato nelle tabelle di ripartizione dell'incentivo riportate nel regolamento stesso. Sono coinvolti nell'erogazione dell'incentivo, benchè in misura inferiore, i collaboratori delle figure sopra citate.

Si evidenzia che l'incentivo è diretto alle figure sopra richiamate solo nel caso in cui queste siano dipendenti COTRAL; l'incentivo non è dovuto a personale tecnico esterno che partecipa all'appalto.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo lordo pari a due mensilità di retribuzione, intesa come retribuzione mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive ed escluse tutte le indennità variabili nonché l'indennità di funzione.

Come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, gli incentivi tecnici sono finanziati attraverso l'accantonamento di una quota del budget di gara che può arrivare fino ad un massimo del 2% dell'importo posto a base di gara. Pertanto il budget si alimenta con stanziamento previsto per la gara d'appalto stessa.

Le figure destinatarie dell'incentivo dovranno essere individuate già al momento della presentazione della proposta di autorizzazione della procedura di gara, indicando la composizione del cd. "gruppo di lavoro". Per ciascuna figura dovrà essere contestualmente stabilita anche la percentuale di partecipazione all'incentivo, attraverso l'applicazione delle apposite tabelle di ripartizione riportate all'interno del Regolamento stesso.

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, per assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.



Giuseppe Ferraro  
Direttore Generale

**Redazione a cura di DRU/Gruppo di Lavoro Incentivi Tecnici**





**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI  
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di disciplinare i criteri generali e le modalità di quantificazione e di ripartizione dell'impegno di spesa per incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente della società Cotral S.p.A.

Il presente regolamento ha la finalità di:

- valorizzare, incentivare e accrescere la premialità delle professionalità tecniche all'interno della Società, incaricate della realizzazione di interventi riguardanti lavori o servizi o forniture, attraverso le diverse fasi di attuazione;
- promuovere risparmi di spesa.

**Art. 1 Ambito oggettivo di applicazione**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. rientrano nell'oggetto della presente sezione esclusivamente le seguenti attività relative a lavori, servizi e forniture:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti;
- c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di RUP (responsabile unico del procedimento);
- e) di direzione dei lavori;
- f) di direzione dell'esecuzione;
- g) di collaudo tecnico amministrativo;
- h) di verifica di conformità;
- i) di collaudatore statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- a) Programmazione delle forniture di acquisto dei beni di consumo;
- b) Lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice;
- c) Lavori in amministrazione diretta;
- d) Servizi o forniture per i quali non sia nominato un direttore dell'esecuzione, distinto dal RUP;
- e) Contratti esclusi dall'art.17 del codice;
- f) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria privi di particolare complessità;
- g) Commissioni aggiudicatrici di cui all'art.7 del codice;
- h) Opere finanziate esclusivamente con fondi europei;
- i) Altre ed eventuali attività previste o introdotte da norma di legge.



Gli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti di affidamento per servizi e forniture possono essere erogati solo nel caso di affidamenti rispetto ai quali è nominato – in conformità al quadro normativo e regolatorio vigente – il direttore dell'esecuzione, quale figura distinta dal RUP”.

Anche per le attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, si prevede la possibilità di riconoscere gli incentivi solo nel caso in cui gli interventi siano caratterizzati da “una particolare complessità”

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, la “complessità della manutenzione”, non deve intendersi unicamente come “complessità tecnica” ma anche come “complessità del processo”, ben potendo tale locuzione interpretarsi in senso estensivo ricomprendendo quindi l'attività amministrativa/procedimentale svolta da parte del personale dell'amministrazione ai fini dell'affidamento.

La “particolare complessità” comporta valutazioni rimesse al Dirigente o al gruppo di lavoro e le relative esemplificazioni non paiono elencabili in maniera tassativa.

Le condizioni di “particolare complessità” non potranno essere solo genericamente dichiarate ma dovranno essere attestate, con apposita relazione da parte del Dirigente proponente e del RUP all'atto della nomina del DEC.

## **Art. 2 Definizione dell'ambito soggettivo di applicazione**

Ai fini del presente Regolamento si intende per “personale dipendente”: il personale dipendente della COTRAL SpA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno, e il personale dipendente della COTRAL SpA con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno pari a tre mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno.

I soggetti destinatari della disciplina di cui al presente Regolamento sono i seguenti:

- a) il responsabile unico del procedimento (RUP);
- b) il verificatore della progettazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) responsabile espletamento gara;
- d) responsabile del controllo atti di gara;
- e) il direttore dei lavori di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) il direttore dell'esecuzione di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- g) il direttore operativo di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- h) l'ispettore di cantiere incaricato ai fini di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i) il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l) il collaudatore statico di cui all'articolo 102 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- m) il verificatore della conformità di cui all'articolo 102 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- n) i collaboratori tecnico-amministrativi dei soggetti come individuati alle lettere da a) ad i).



### Art. 3 Criteri per la ripartizione degli incentivi

#### Quantificazione

L'impegno di spesa viene determinato, nell'ambito del quadro economico di ogni intervento, come da D.lgs. 50/2016, art. 113, comma 2, in misura non superiore al 2% degli importi dei lavori, dei servizi e delle forniture posti a base di gara.

La quantificazione dell'impegno di spesa per ogni intervento dovrà avvenire nei limiti stabiliti dall'art. 8 e pertanto dovrà essere approvata dalla Direzione Risorse Umane.

La previsione annuale dell'impegno di spesa dovrà essere ricompresa nell'iter di formazione del bilancio previsionale/budget.

#### Modalità di destinazione dell'impegno di spesa degli incentivi tecnici

L'80% dell'impegno di spesa sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Società.

Il restante 20% dell'impegno di spesa incentivante, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Ai fini del presente regolamento si provvede all'impegno di spesa, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della società, variabile fino alla misura massima pari del 2% dell'importo da porre a base della procedura gara, nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La misura massima dell'impegno di spesa è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di gara, secondo le tabelle seguenti:

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI O DELLE OPERE (NETTO IVA)	%
fino alle soglie per l'affidamento diretto	2,00%
oltre le soglie per l'affidamento diretto e fino a euro 500.000	1,75%
oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000	1,00%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 2.000.000	0,60%
oltre euro 2.000.000 e fino a euro 6.000.000	0,40%
oltre euro 6.000.000	0,25%



CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE (NETTO IVA)	%
fino alle soglie per l'affidamento diretto	1,68%
pari o superiore alle soglie per l'affidamento diretto e fino a euro 750.000	1,49%
da 750.000 a 1.500.000	1,10%
da 1.500.000 a 3.000.000	0,75%
da euro 3.000.000 fino a euro 5.000.000	0,50%
maggiore di 5.000.000	valore fisso*

\*si calcola applicando l'aliquota del precedente scaglione 0,500% al valore di euro 5.000.000

#### **Art. 5 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture**

Di norma le attività incentivate di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni. Per ciascuna procedura di gara, sarà individuato, già dalla fase di programmazione, il gruppo di lavoro, intendendo con tale termine il team di professionisti (interni o esterni alla Società) che, nell'ambito dei lavori/opere o servizi/forniture, svolgeranno gli incarichi tecnici oggetto di incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di attività svolte "in forma mista", cioè con la partecipazione di professionisti sia interni che esterni alla Società, l'incentivo non è dovuto ai professionisti esterni.

##### 1. Individuazione del gruppo di lavoro

Le attività di cui al presente regolamento sono svolte dal personale come definito nell'art.2, organizzato in gruppi di lavoro coerentemente con quanto predisposto dalla Procedura Aziendale PQAS11 "Assegnazione Incarichi Tecnici Interni".

Resta inteso che la scelta dei tecnici incaricati potrà ricadere esclusivamente su quelli in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle leggi/normative vigenti in materia, fatti salvi gli eventuali collaboratori amministrativi di volta in volta inseriti nel team sulla base di specifica motivazione.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team al Dirigente.

Tali provvedimenti sono comunicati al Direttore Generale.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività, con l'eccezione di cui al comma 3 ult. parte del presente articolo.

##### 2. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale



disponibile, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, per assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi, coerentemente con la Procedura Aziendale Vigente PQAS11, "Assegnazione Incarichi Tecnici Interni".

3. Collaboratori

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Ai collaboratori, laddove individuati all'interno del gruppo di lavoro, è riconosciuto un incentivo di importo tale che la sommatoria degli incentivi percepiti da tutti i collaboratori non superi il 35% dell'importo percepito dal responsabile dell'attività a cui collaborano. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

4. Collaboratori in fase di affidamento

Laddove si ritenga necessario individuare nel gruppo di lavoro, per gare di particolare complessità, uno o più collaboratori in fase di affidamento, a questi è riconosciuto un incentivo non superiore all'1% dell'incentivo spettante al RUP.

5. Limitazioni dell'incentivo in caso di più incarichi tecnici ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro

Ove alcune delle fasi sopra indicate siano eseguite, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, direttamente dal RUP o dal Direttore dei Lavori/DEC, la quota relativa all'ulteriore o alle ulteriori fase/fasi espletata/e non sarà/saranno conteggiata/e.

6. Mancato avvio dei lavori o delle forniture

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture, purché non derivante da negligenze o colpe del personale interno, non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 20% dell'aliquota spettante.

7. Esclusione del Personale Dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113 comma 2 secondo periodo e comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica Dirigenziale.



8. Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

Qualora intere fasi vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata all'art. 6, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

9. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I Responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Sono fatte salve eventuali sanzioni nel caso in cui le violazioni integrino anche autonome fattispecie disciplinari.

10. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla Direzione Lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per la Società.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Procedimento, all'ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

11. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti a problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente Responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della Direzione dell'Esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

**Art. 6 – Incentivi tecnici**

Gli incentivi tecnici sono riconosciuti annualmente alle figure nominate nel gruppo di lavoro, secondo le regole stabilite all'art.5 e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del presente Regolamento, secondo quote percentuali, cumulabili in caso di partecipazione a più gruppi di lavoro, in base alle Tabelle seguenti:



**1. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per la realizzazione di opere e/o lavori**

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	Max 3%
Verifica della progettazione	Max 10%
Affidamento	Min.2% - Max.10%
Esecuzione	Min. 77% - Max.85%

Le predette quote saranno ulteriormente ripartite, in base gli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione è effettuata secondo le indicazioni della presente sezione.

Funzione affidata	Programmazione (max 3%)	Verifica progettazione (max 10%)	Affidamento (2% - 10%)	Esecuzione (77% - 85%)
RUP	70%-80%	60%-70%		23%-30%
Responsabile pred. ed espletamento gara			40%-50%	
Responsabile controllo atti di gara			40%-50%	
Direttore Lavori				35%-40%
CSE				15%-20%
Direttore Operativo / ispettore di Cantiere				10%-15%
Collaudatore statico				5%-10%
Collaudatore amm. o certificatore reg.esec.				5%-10%
Collaboratori	20%-30%	30%-40%	10%-20%	2%-5%

**2. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per la realizzazione di servizi e/o forniture**

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	15%
Affidamento	10%
Esecuzione	75%

Le predette quote saranno ulteriormente ripartite, in base gli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione è effettuata secondo le indicazioni della presente sezione.



FUNZIONE AFFIDATA	Programmazione (max 15%)	Affidamento (max 10%)	Esecuzione (max 75%)
Responsabile del procedimento	70%-80%		25%-30%
Responsabile predisposizione ed espletamento gara		40%-50%	
Responsabile controllo atti di gara		40%-50%	
Direttore Esecuzione Contratto			35%-45%
Direttore Operativo			15%-20%
Verificatore delle conformità e cert. reg. esecuzione			5%-10%
Collaboratore	20%-30%	10%-20%	5%-10%

### Art. 7 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

#### 1. Procedura di liquidazione

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, a seguito di proposta del Responsabile unico del Procedimento, tramite la presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

#### 2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori, nonché all'acquisizione di beni e di servizi la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

### Opere o lavori

- per l'attività di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
- per la direzione lavori, il coordinamento sicurezza in esecuzione ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi. Nel caso di lavori di durata pluriennale l'incentivo sarà suddiviso in quote annuali proporzionali al n° dei mesi di svolgimento dei lavori e verrà corrisposto con cadenza annuale.



## **Acquisizione di beni e di servizi**

- per le l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
- per la Direzione dell'Esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Nel caso di acquisizione di beni e di servizi di durata pluriennale l'incentivo sarà suddiviso in quote annuali proporzionali al n° dei mesi di svolgimento e verrà corrisposto con cadenza annuale.

### a) Modalità di rendicontazione – ambito lavori

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 31/8 per le fasi concluse dal 1/1 al 30/6 del medesimo anno ed entro il 28/2 dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/7 al 31/12 dell'anno precedente. A tal fine verranno presi a riferimento: per le fasi di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure, la data di approvazione della determina di aggiudicazione e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito; mentre per le fasi della Direzione Lavori, di coordinamento sicurezza in esecuzione, dei collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività sarà presa a riferimento la data di approvazione dello Stato Finale dei lavori identificato nella Relazione sul Conto Finale e/o Certificato di Regolare Esecuzione e/o nel Certificato di Ultimazione dei Lavori/Collaudato. – Per il lavori pluriennali le schede dovranno essere presentate entro il 15/01.

### b) Modalità di rendicontazione – ambito servizi e forniture

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le acquisizioni giunte alla fase di redazione e approvazione della relazione sullo Stato Finale e/o Certificato di Regolare Esecuzione Conformità entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per servizi e forniture pluriennali le schede dovranno essere presentate entro il 15/01.



#### **Art. 8 - Limite individuale ai compensi da corrispondere**

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo pari a due mensilità di retribuzione.

Per retribuzione si intende quella mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive ed escluse tutte le indennità variabili nonché l'indennità di funzione.

#### **Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali**

##### Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori ricompresi nel Piano Pluriennale Aziendale dei Lavori il cui bando/lettera di invito sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico;
- alle attività ricomprese nel Piano Pluriennale Aziendale dei Servizi e Forniture le cui procedure di bando/lettera siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico.

##### Decorrenza

Il presente Regolamento si applica dal mese successivo l'approvazione da parte del CDA.

##### Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.